

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-782 del 13/02/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Niagara S.r.l. di Poggio Renatico (FE). Sesta modifica non sostanziale dell'AIA n. 6299 del 30/10/2015 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-819 del 13/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Niagara S.r.l.** di Poggio Renatico (FE).
Sesta modifica non sostanziale dell'AIA n. 6299 del 30/10/2015 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 14/12/2017, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PGFE/2017/14071 del 15/12/2017, riguardante:
 1. aggiornamento tempistiche per la messa regime delle linee di separazione fanghi
 2. eliminazione dei controlli sulle immissioni dei parametri legati alla combustione
 3. miglioramento del rendimento del sistema di depurazione delle emissioni
 4. miglioramento del sistema di filtrazione a carboni attivi delle acque
 5. Eliminazione del collegamento con lo scarico S4 in pubblica fognatura
- Richiamati i seguenti atti inerenti l'installazione in oggetto:
 - Atto n. 6299 del 30/10/2015 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
 - Atto n. 2218 del 07/07/2016 di Prima modifica non sostanziale di AIA,
 - Atto n. 1155 del 07/03/2017 di Seconda modifica non sostanziale di AIA,
 - Atto n. 1155 del 07/03/2017 di Terza modifica non sostanziale di AIA,
 - Atto n. 1155 del 07/03/2017 di Quarta modifica non sostanziale di AIA
 - Atto n. 3432 del 30/06/2017 di Quinta modifica non sostanziale di AIA
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Tenuto conto dei seguenti pareri, a seguito di richiesta della scrivente Amministrazione, PGFE/2017/14558 del 28/12/2017:
 - di AUSL, assunto con PGFE/2018/259 del 10/01/2018,
 - di ARPAE ST, PGFE/2018/282, del 11/01/2018 .
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene di accogliere le modifiche comunicate, in quanto:
 1. per i parametri legati alla combustione (NOx, CO, SOx, Polveri) non sono rappresentativi del processo, inoltre, essendo ormai considerati inquinanti ubiquitari, la loro determinazione al

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

perimetro del sito non consente di avere informazioni direttamente correlabili con le attività della ditta,

2. gli altri interventi sono considerati migliorativi e si considera ammissibile anche il posticipo della messa a regime della linea di ripartizione e separazione dei fanghi;

- Tenuto conto inoltre della proposta di monitoraggio degli odori, inviato dal Gestore in data PGFE/2017/12539 del 07/11/2017 e del successivo parere di ARPAE ST, PGFE/2017/13526 del 29/11/2017 ,
- Valutato quindi di aggiornare l'atto di AIA relativamente a questo aspetto, tenendo conto delle seguenti considerazioni:
 1. vista la ricorrenza della problematica odorigena, si ritiene opportuno che il gestore installi una centralina meteorologica in sito, in modo che a fronte di segnalazione si possa verificarne la congruita' con la collocazione della ditta rispetto al segnalante;
 2. -la sola analisi chimica, come riportato nel Manuale e Linee guida APAT 19/2003 "metodi di misura delle emissioni olfattive", non è sufficiente a quantificare gli odori. Infatti anche se ogni singola sostanza è sotto soglia, può accadere che la miscela presenti comunque odore avvertibile (effetto sinergico), poiché la presenza contemporanea di più composti amplifica l'odore rispetto alla semplice somma degli effetti dovuti ad ogni singolo parametro
 3. il monitoraggio ambientale non risulta esaustivo ed efficace per il parametro odori, causa la breve durata della manifestazione odorigena e relativo campionamento(che dura solitamente pochi minuti), non abbinabile pertanto ai campionamenti ambientali chimici che si protraggono al contrario per 24 - 48 ore;
 4. si considera che la determinazione degli odori secondo quanto contenuto nella norma UNI EN 13725:2004 risulti la più idonea a questa attività, con le specifiche applicative indicate al paragrafo D 3.1.8;
- Valutato inoltre la necessità di aggiornare la verifica immissiva degli altri composti, tenuto conto che le analisi degli ultimi anni rilevano che molti degli analiti ricercati sono al di sotto del limite di rilevabilità, tenuto conto della variabilità delle condizioni meteorologiche, difficilmente prevedibili nel corso del tempo di campionamento, si ritiene più opportuno fissare l'autocontrollo relativo ai parametri chimici su tutti i 4 punti cardinali contemporaneamente diradandone la periodicità e analizzando nel dettaglio i risultati ottenuti negli anni
 - Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Vista la L.R.21/04;
 - Viste:
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";.

- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae).
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzionino materia di VAS VIA AIA e AUA;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Richiamata la determinazione n. 118 del 14/12/2017 con la quale il Dirigente della Struttura Organizzazioni e Concessioni di Ferrara incarica, quale responsabile del procedimento amministrativo in materia di AIA la Responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, dr.ssa Gabriella Dugoni fino al 31/12/2018;
- Dato atto che in data 14/12/2017 la ditta ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.M.

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6299 del 30/10/2015, così come modificata con atto n. 2218 del 07/07/2016 e dall'atto n. 1155 del 07/03/2017, rilasciati dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla Società Niagara S.r.l., C.F. 01019420361 e P.I. 01465650388, con sede legale in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per lo smaltimento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) e per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Poggio Renatico, via G. Amendola 12, come sotto indicato:

1. Le scadenze della tabella di cui al punto D.1.1, per le attività non ancora attuate, vengono sostituite dalle seguenti:

ATTIVITÀ	RIFERIMENTO	SCADENZA
Aggiornamento studio fattibilità modifica limiti scarico S3	Punto 1) Paragrafo C.3	Entro 6 mesi dall'approvazione della variante al PTCP
Messa a regime linee di ripartizione e separazione dei fanghi liquidi	Punto 11) Paragrafo C.3	31/12/2018

2. Il Gestore è autorizzato all'installazione provvisoria di un "mini" modulo di biofiltrazione aggiuntivo all'esistente a titolo sperimentale. Dovrà, in proposito, comunicare la data di attivazione e di spegnimento e inviare ad ARPAE una relazione di sintesi sui risultati ottenuti, entro 30 giorni dallo spegnimento.

3. Il Gestore è autorizzato all'ampliamento del sistema di filtrazioni a carboni attivi delle acque reflue (da 7 a 10 m³)

4. Viene sostituito il paragrafo D 3.1.8, punto VII "Immissioni (Qualità dell'aria)", con il paragrafo di seguito indicato:

VII IMMISSIONI (QUALITÀ DELL'ARIA)

Per la verifica della ricaduta delle sostanze immesse nell'ambiente (qualità dell'aria) dalla propria attività il Gestore dovrà eseguire, compatibilmente con le condizioni atmosferiche favorevoli, i seguenti controlli:

a. Il Gestore dovrà installare, entro **maggio 2018**, una centralina meteorologica per determinare direzione e intensità del vento, temperatura ambientale e pressione atmosferica.

- b. Al fine di verificare le immissioni generate in prossimità del perimetro industriale, s'individuano i seguenti punti di riferimento del piano di monitoraggio della qualità dell'aria:
- I₁ angolo perimetrale posto a ovest dell'installazione,
 - I₂ angolo perimetrale posto a nord dell'installazione,
 - I₃ angolo perimetrale posto a est dell'installazione,
 - I₄ angolo perimetrale posto a sud dell'installazione.
- c. Dovrà essere eseguito il **monitoraggio trimestrale delle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale**, nei 4 punti di riferimento sopraindicati, per un periodo minimo di 48 ore, evidenziando nei report analitici la direzione prevalente del vento, con la determinazione dei parametri SOV, fenoli, organo-clorurati, idrocarburi (alifatici ed aromatici), aldeidi, ammoniaca, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
- d. Entro **giugno 2018**, il Gestore dovrà produrre una relazione di analisi dei dati analitici ottenuti negli ultimi 5 anni per valutare l'impatto immissivo dell'impianto, evidenziando da quali stadi di trattamento rifiuti possono essere generati i singoli inquinanti. Sulla base di questa analisi, il gestore potrà allegare inoltre una eventuale proposta di aggiornamento del piano dei controlli di cui al precedente punto c.
- e. Il Gestore dovrà eseguire il monitoraggio del parametro odori con le modalità di seguito indicate:
1. Mappatura preliminare delle proprie sorgenti di odore, identificando le singole sorgenti di odore dello stabilimento (camini, vasche, cumuli, zona scarico reflui, ricambi di aria, sfiati, ecc.) e caratterizzandole in termini di odore secondo la norma UNI EN 13725, entro **giugno 2018**
 2. A seguito di questa prima indagine completa, dovrà redigere una proposta di piano di monitoraggio degli odori (con autocontrollo delle sorgenti di odore piu' significative) che consenta di verificare le zone che emettono piu' odore, entro **settembre 2018**
 3. Il gestore dovrà inoltre utilizzare i risultati ottenuti nella prima campagna per realizzare un modello di ricaduta conforme alla DGR 3018 del 15/02/2012, della regione Lombardia sulle indagini odorigene. Gli esiti del modello dovranno dare evidenza della probabilità' di generare esalazioni odorigene (le mappe di ricaduta relative al 98° percentile della concentrazione di odore), entro **settembre 2018**
 4. Sulla base dei risultati ottenuti dalle attività di cui sopra e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 272 bis, comma 1, del Dlgs 152/2006 e s.m.i., si procederà successivamente a definire eventuali valori limite o prescrizioni impiantistiche e gestionali o modifiche al piano di monitoraggio proposto.
- f. Per le metodiche analitiche da applicare ai campionamenti e per le relative strumentazioni inerenti le determinazioni quali-quantitative, il Gestore si dovrà attenere a quelle già concordati con ARPAE
- g. I risultati analitici devono riportare l'incertezza della misura.”

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 6299 del 30/10/2015 e successive modifiche, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Poggio Renatico, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Poggio Renatico.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.